

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile gli organi amministrativi di "I Fidi Società Cooperativa" con sede in Milano (MI), Via Marco D'Aviano n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 01946340120 (di seguito in breve Ifidi o incorporanda) e "Sviluppo Artigiano Società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi" con sede in Venezia-Marghera (VE), Via della Pila n. 3/A, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 90009050270 (di seguito in breve Sviluppo Artigiano o incorporante) hanno predisposto il progetto di fusione per incorporazione di Ifidi in Sviluppo Artigiano.

I Consigli di Amministrazione di Ifidi e di Sviluppo Artigiano hanno redatto la presente relazione per fornire le informazioni previste dall'art. 2501 quinquies del Codice Civile, illustrando e giustificando, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e il rapporto di cambio delle quote che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda.

L'operazione straordinaria che di seguito viene illustrata è caratterizzata dai seguenti aspetti legali:

- le società interessate sono cooperative;
- hanno finalità prevalentemente o esclusivamente mutualistiche;
- non hanno scopo di lucro;
- lo statuto di ambedue le cooperative vieta la distribuzione, sotto qualsiasi forma, di dividendi e di utili ai soci;
- la quota di partecipazione sociale conferisce ai soci un diritto di voto capitario, indipendente dal valore della quota posseduta;
- l'incorporante è un Confidi vigilato iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB;
- l'incorporanda è un Confidi iscritto nell'elenco di cui all'art. 112 TUB.

1. Illustrazione e giustificazione del progetto di fusione sotto il profilo giuridico

1.1. Finalità

Il progetto di fusione è finalizzato a riunire in un unico soggetto giuridico, vigilato ai sensi dell'art. 106 TUB, due Confidi, uno già operante ed iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB (Sviluppo Artigiano) e uno operante ed iscritto nell'elenco di cui all'art. 112 TUB (Ifidi).

Il progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. prevede l'incorporazione di Ifidi in Sviluppo Artigiano.

1.2. Motivazioni giuridiche

Le motivazioni giuridiche che giustificano l'incorporazione di Ifidi in Sviluppo Artigiano sono originate:

per l'incorporanda:

- dalle valutazioni e dalla decisione presa dal Consiglio di Amministrazione di Ifidi in data 27/11/2015:
in tale occasione, considerato che il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 02/04/2015 (D.M. 53/2015), entrato in vigore il 23/05/2015 ha – tra le altre cose – innalzato da 75 a 150 milioni di Euro la soglia dimensionale per i confidi da assoggettare a vigilanza della Banca d'Italia, l'Organo Amministrativo di Ifidi, consapevole di non poter raggiungere la predetta soglia nei 5 anni successivi, ha deciso di non procedere alla presentazione della domanda di iscrizione al nuovo albo ex art. 106 TUB e ha deliberato all'unanimità dei presenti di richiedere la cancellazione dall'albo dei Confidi Vigilati ponendo in essere tutte le iniziative conseguenti;
- dall'opportunità che, per effetto della fusione per incorporazione, i soci di Ifidi potranno conservare integralmente il valore della loro quota ed ottenere in cambio una partecipazione in un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB, così superando con immediatezza e senza dover effettuare rischiosi investimenti il nuovo limite regolamentare, relativo ai volumi di attività, disposto dal D.M. 53/2015.

Conseguentemente i soci di Ifidi ritorneranno a godere di un'offerta più ampia e diversificata di servizi e prodotti.

Infatti un confidi iscritto all'elenco di cui all'art. 112 TUB può esercitare in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi e strumentali.

Invece un confidi iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB può esercitare in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi e strumentali.

Inoltre i confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

- a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
- b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

Infine i confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

per l'incorporante:

- dall'opportunità di incrementare e consolidare il volume delle attività finanziarie considerate ai fini regolamentari per l'iscrizione di cui all'art. 106 TUB in misura ampiamente sufficiente anche nella prospettiva di ulteriori aumenti normativi della soglia dimensionale minima.

1.3. Particolarità giuridiche dell'operazione

- Le situazioni patrimoniali delle due società utilizzate per il progetto di fusione sono sostituite dai rispettivi bilanci al 31/12/2017, in quanto entrambe le società depositeranno presso la loro sede sociale il progetto di fusione entro il 30/06/2018.

Tale facoltà è consentita dai disposti del secondo comma dell'art. 2501 quater C.C. che testualmente recita:

"...omissis....

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma ... omissis".

- Non è stata redatta la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies C.C., dato che gli statuti sociali di Sviluppo Artigiano ed Ifidi ed il progetto di fusione prevedono eguali diritti per i consorziati, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione. Inoltre nel progetto di fusione il rapporto di cambio è determinato sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

Tale facoltà è consentita dai disposti del comma 40, dell'art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/2003 e successive modifiche ed integrazioni che testualmente recita:

"Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato

dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale”.

- A seguito dell’operazione di fusione per incorporazione verrà conservato l’attuale statuto di Sviluppo Artigiano, allegato quale parte integrante al progetto di fusione.
- La fusione avverrà in regime di continuità di valori contabili.
- Ai sensi dell’art. 2501-ter, comma 1, numero 6) C.C. ed agli effetti di cui all’art. 172, comma 9 del DPR 22/12/1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, la data a decorrere dalla quale le operazioni di Ifidi saranno imputate nell’incorporante Sviluppo Artigiano è fissata al 01/01/2018.
- Rimane comunque fermo per gli altri aspetti inerenti l’efficacia della fusione il disposto generale di cui all’art. 2504-bis C.C.

2. Illustrazione e giustificazione del progetto di fusione sotto il profilo economico

2.1. I vantaggi condivisi

Il mercato del credito bancario nelle regioni in cui operano Sviluppo Artigiano ed Ifidi evidenzia una persistente riduzione del credito concesso alle micro e piccole imprese.

La contrazione del mercato tipico a cui si rivolgono i Confidi è anche caratterizzata da livelli crescenti di competitività.

In un tale contesto la fusione consentirà di:

- incrementare la base di operatività del confidi in aree territoriali omogenee, contigue e non sovrapposte, caratterizzate da un tessuto imprenditoriale costituito dalla maggiore concentrazione e varietà di micro e piccole imprese esistente a livello europeo;
- raggiungere un sostanzioso incremento dei volumi di attività senza i gravosi e rischiosi investimenti che sarebbero alternativamente necessari per ampliare il proprio bacino d’utenza con una rilevante azione commerciale;
- ampliare il mercato di riferimento mediante un’operazione che consente il massimo sfruttamento del patrimonio informativo disponibile, originato dalla prossimità territoriale dei due enti che si fondono, così minimizzando i costi, i rischi ed i tempi di ingresso in un mercato nuovo e sconosciuto;

- attivare consistenti economie di scala principalmente nei seguenti centri di costo:
 - costi amministrativi;
 - costi legati alla governance e alle funzioni direzionali;
 - costi degli organi di controllo;
 - costi dell'ufficio legale;
 - costi derivanti dall'attività risk management;
 - costi connessi ai rapporti con gli Organismi di Vigilanza;
 - costi di consulenza esterna;
 - costi delle infrastrutture ICT hardware e software;
 - costi del processo di concessione e monitoraggio del credito;
 - costi di sviluppo e marketing;
 - costi per relazioni esterne ed istituzionali.

- conseguire gran parte delle predette economie di scala anche in caso di un incremento delle risorse umane e tecnologiche impiegate, poiché aumenterà significativamente il volume delle attività operative immediatamente disponibile per sostenere i costi gestionali;

- potenziare la diversificazione territoriale delle garanzie concesse quale fattore di mitigazione del rischio di credito;

- accrescere il potere contrattuale del Confidi con gli interlocutori bancari, così favorendo una maggiore facilitazione di accesso al credito ai soci e un miglioramento delle condizioni economiche ad essi praticate;

- migliorare la capacità di rappresentare gli interessi dei soci e del contesto sociale ed economico del territorio di riferimento presso gli enti pubblici ed istituzionali provinciali, regionali, nazionali ed europei. A riguardo si segnala che proprio tali soggetti negli ultimi anni hanno sempre favorito i processi di aggregazione dei confidi sia con specifici provvedimenti legislativi che con diretti interventi contributivi;

- rafforzare la struttura organizzativa con risorse non direttamente produttive dotate di alta specializzazione e professionalità da destinare ad un più efficace presidio dei processi interni cruciali, come richiesto dalla Vigilanza.

2.2. I vantaggi per i soci dell'incorporanda

I soci di Ifidi a seguito dell'operazione di incorporazione parteciperanno in un Confidi molto più solido sotto il punto di vista patrimoniale e finanziario.

Aggregando i dati dei bilanci al 31/12/2017 delle due società partecipanti alla fusione si può rilevare come i soci di Ifidi vedano migliorare i dati patrimoniali e finanziari dell'ente a cui andranno a partecipare:

- il Patrimonio Netto si incrementa da € 4.494.339 ad € 28.874.915;
- il CET1 (Capitale primario di classe 1) aumenta da € 4.447.204 ad € 28.386.875;
- il CET 1 Capital Ratio passa dal 12,68% al 13,25%;
- il totale dei fondi propri cresce da € 4.464.971 ad € 28.442.471;
- il Total Capital Ratio passa dal 12,73% al 13,28%;
- la sommatoria delle disponibilità liquide, delle attività finanziarie disponibili per la vendita e dei crediti verso banche cresce da € 16.036.050 ad € 70.672.248.

Il forte irrobustimento della dotazione patrimoniale e finanziaria sopra descritto e il miglioramento dei ratios di vigilanza, indica il significativo consolidamento della prospettiva di continuità aziendale del Confidi partecipato e conseguentemente della sua capacità di proseguire ad offrire nel tempo ai soci prodotti e servizi nell'ambito creditizio in regime di mutualità prevalente.

Inoltre per effetto della fusione i soci di Ifidi potranno godere degli investimenti già pianificati da Sviluppo Artigiano:

- nell'ambito organizzativo e dei relativi processi per:
 - valorizzare il patrimonio "informativo di prossimità" a disposizione propria, del sistema associativo di riferimento e di terzi, mediante l'acquisizione e lo sviluppo di tecnologie, di processi, di pratiche organizzative e contrattuali per la costruzione e lo sfruttamento di un **Data Mining**;
 - allargare la rete dei partner ad altri operatori non bancari del settore creditizio, finanziario, assicurativo e di gestione del risparmio;
 - porre in essere strutturalmente politiche di formazione del personale interno nell'ambito delle tecnologie WEB-oriented e procedere alla selezione ed acquisizione di risorse umane in possesso di adeguati skill specialistici in tale ambito;
 - valorizzare le proprie competenze responsabili (ranking e garanzia) promuovendo e cooperando con le iniziative di Equity Crowdfunding in favore delle micro e piccole imprese.
- nell'ambito dell'allargamento della gamma dei prodotti e relativi processi per:

- pianificare, valutare e promuovere la sperimentazione di “**attività di Piccolo Credito**”;
- partecipare alla originazione degli attivi di FIA e di PIR ed alla fornitura di garanzie e di servizi agli attori non bancari del mercato creditizio e finanziario;
- promuovere un processo per la valorizzazione della propria garanzia quale forma di tutela del risparmio investito direttamente in prestiti alle imprese (DIRECT LENDING) e conseguentemente cercare di ottenere una remunerazione anche dai prestatori di fondi (risparmiatori/intermediari finanziari).

2.3. I vantaggi per i soci dell'incorporante

I soci di Sviluppo Artigiano a seguito dell'operazione di incorporazione parteciperanno in un Confidi più solido sotto il punto di vista patrimoniale e finanziario.

Aggregando i dati dei bilanci al 31/12/2017 delle due società partecipanti alla fusione si può rilevare come i soci di Sviluppo Artigiano vedano migliorare i dati patrimoniali e finanziari dell'ente a cui andranno a partecipare:

- il Patrimonio Netto si incrementa da € 24.380.576 ad € 28.874.915;
- il CET1 (Capitale primario di classe 1) aumenta da € 23.939.672 ad € 28.386.875;
- il totale dei fondi propri cresce da € 23.977.501 ad € 28.442.471;
- la sommatoria delle disponibilità liquide, delle attività finanziarie disponibili per la vendita e dei crediti verso banche cresce da € 54.636.198 ad € 70.672.248.

Diversamente:

- il CET 1 Capital Ratio passa dal 13,34% al 13,25%, diminuendo dello 0,09%;
- il Total Capital Ratio si abbassa dal 13,36% al 13,28%, diminuendo dello 0,08%.

Le variazioni dei ratios sono così piccole da poter essere considerate sostanzialmente irrilevanti (trattasi di un valori inferiori all'1 per mille).

Considerando che si attende un incremento del volume di operatività dell'ordine di circa 33/35 milioni di Euro si ritiene ragionevole poter recuperare in breve tempo il differenziale sul CET1 Capital Ratio e sul Total Capital Ratio, che in ogni caso

conserverà un valore molto superiore al minimo previsto dalla norme di vigilanza (rispettivamente 4,5% e 6%).

Ancora l'incremento della base territoriale del mercato di riferimento pone le condizioni per rendere più efficienti gli investimenti pianificati descritti in precedenza.

Infine, l'operazione di fusione consentirà a Sviluppo Artigiano di completare un importante percorso aggregativo che lo condurrà ad essere presente in tutte le provincie della Regione Lombardia, oltrechè del Veneto e nel Friuli Venezia Giulia.

3. Il rapporto di cambio delle quote

Premesso che:

- a) le disposizioni inerenti ai diritti dei soci, contenute negli attuali Statuti delle Società interessate nel processo di fusione, anche se in alcuni casi sono tra di loro formalmente parzialmente difformi, prevedono, in forza dei vigenti disposti di legge, che:
- le somme eventualmente corrisposte al momento della sottoscrizione della quota, non a titolo di capitale, rimangono acquisite alla società a titolo definitivo;
 - è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, dei dividendi e degli avanzi di gestione ai soci;
 - le riserve sociali non possono essere ripartite fra i soci medesimi;
 - in caso di scioglimento o cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotte le passività e le quote a titolo di capitale sociale in misura non superiore all'importo versato dai soci, sarà devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale il confidi aderisce o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25, dell'articolo 13, del D.L. 30/09/2003, n. 269 (convertito nella Legge 24/11/2003, n. 326) e sue successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci restano valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla società;
 - nel caso di perdita della qualità di socio, recesso o esclusione, al socio o, in caso di morte, ai suoi eredi, viene rimborsata la sola porzione del valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale versata in sede di sottoscrizione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio afferente all'esercizio in cui il singolo rapporto sociale si scioglie, e alle obbligazioni non adempiute o da adempiere a carico del socio. È in ogni caso esclusa la possibilità di restituire ai soci uscenti la porzione del valore nominale della quota sociale posseduta, originata da aumenti gratuiti del capitale sociale. In ipotesi di liquidazione della quota, la riduzione del capitale sociale della Società deve avvenire nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge pro tempore vigenti;
 - il socio che cessa di far parte della società ed eventualmente i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per

un anno dal giorno in cui il recesso, decesso, esclusione o decadenza si sono verificati;

- qualora, entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, si verifichi l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto;
- qualora il socio morto, receduto, decaduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della società obbligazioni, i cui effetti si producono anche successivamente alla morte, recesso, decadenza o esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 del codice civile;
- nell'ipotesi in cui, alla data di efficacia della morte, recesso, esclusione o decadenza del socio, sussistano garanzie e/o controgaranzie e/o cogaranzie rilasciate dal confidi in favore del socio, quest'ultimo o i suoi eredi saranno tenuti ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resteranno vincolati agli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi stabiliti dal consiglio di amministrazione del confidi ai sensi dello statuto, sino a che la garanzia, la controgaranzia o la cogaranzia rilasciata dal confidi non venga estinta anche in via anticipata. Alternativamente la liquidazione della quota terrà in debita considerazione gli obblighi non ancora adempiuti;
- ai soci sono riconosciuti uguali diritti indipendentemente dal valore quota di partecipazione al capitale.

Le disposizioni di cui sopra, contenute nei singoli Statuti delle Società partecipanti alla fusione, in forza dei vigenti disposti di legge sono tra di loro uniformi e vengono mantenute inalterate all'interno dello Statuto della Società incorporante;

- b) nella determinazione del rapporto di cambio non si tiene conto dei rispettivi capitali economici delle due Società cooperative, bensì dei soli valori nominali delle quote, al fine di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai soci;
- c) il comma 40, dell'art. 13, del D.L. n. 269 del 30/09/2003, sancisce che “... qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del Codice Civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale”;

tutto ciò premesso

il rapporto di cambio viene determinato alla pari, in relazione ai valori nominali delle quote possedute da ciascun socio a titolo di partecipazione ai

capitali sociali delle due Società. Il valore nominale complessivo delle quote possedute ante fusione rimarrà inalterato nella Società Sviluppo Artigiano Società consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi, con esclusione di qualsiasi riferimento alle entità dei patrimoni netti delle due Società che si fondono e prevedendo per i consorziati il mantenimento dei loro precedenti diritti e comunque uguali diritti all'interno della Società incorporante.

Marghera –Venezia, 23 maggio 2018

Milano, 22 maggio 2018

*Per il Consiglio di Amministrazione di
Sviluppo Artigiano Società Consortile
Cooperativa Di Garanzia Collettiva
Fidi*

*Per il Consiglio di Amministrazione di
I Fidi Società Cooperativa*

Il Presidente
Rag. Mario Borin

Il Presidente
Mazzoleni Ferracini Gianni Pietro